

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA  
A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO DELEGATO  
RELATIVO ALLE ORDINANZE NN. 57/2012 e s.m.i., 23/2013 e s.m.i. e 6/2014 e  
s.m.i.**

**tra**

Il Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dal D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122 e dal D.L. 74/2014 convertito con modificazioni con Legge 27 giugno 2014 n. 93 **Stefano Bonaccini**; - in seguito indicato anche come "Commissario"

**e**

ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA, di seguito ERVET, con sede legale in Bologna – Via G.B. Morgagni n. 6 iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA 00569890379, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante, **Elisa Valeriani**;

**PREMESSO**

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2012, n. 131), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2012, n. 122;
- l'estensione dell'applicazione delle disposizioni del sopra citato D.L. 6 giugno 2012, n. 74, disposta dall'art. 67-septies, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 "Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali

- verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali” pubblicato nella G.U. n. 108 del 12 maggio 2014, convertito con modificazione con Legge 27 giugno 2014 n. 93,
- il decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, come convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, con il quale lo stato di emergenza viene prorogato al 31 dicembre 2015;
  - l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i. “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” ed in particolare l'articolo 3 “Soggetto Incaricato dell'istruttoria – SII” con il quale si dispone che l'istruttoria delle domande è effettuata da una Struttura dedicata denominata Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (di seguito SII) istituita e nominata dal Commissario che ne individua altresì l'articolazione funzionale e la sua composizione;
  - l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e s.m.i. del Commissario relativa all'istituzione del soggetto incaricato dell'istruttoria SII, previsto all'art. 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012;
  - che il punto 10, della citata Ordinanza n. 75/2012 individua la società regionale in house Ervet SpA, come la società che svolgerà compiti di assistenza tecnica al SII; in particolare per l'attività di segreteria tecnica organizzativa, individuazione degli esperti e supporto all'attività dei Nuclei di valutazione, monitoraggio della spesa;
  - che il successivo punto 12 della medesima Ordinanza che stabilisce che i rapporti tra il Commissario e l'Ervet SpA saranno oggetto di convenzioni adottate con successivi provvedimenti;
  - l'Ordinanza 23/2013 e s.m.i. “*Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83*”

*convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” e in particolare il punto 2) del dispositivo con cui si prevede che le procedure amministrative connesse alle attività di cui all’Allegato A) della medesima Ordinanza siano espletate dal Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII), istituito con Ordinanza n. 75 del 15/11/2012 del Presidente Errani in qualità di Commissario, “Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) previsto dall’art.3 dell’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012”, in particolare l’istruttoria e la valutazione della domanda comprensiva della documentazione ad essa allegata è svolta all’interno dell’Area di Coordinamento “Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo” articolazione del SII;*

- l’Ordinanza n. 6/2014 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo e degli impianti e strutture produttive agricole per la riparazione ed il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, di beni mobili registrati e per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti, in relazione agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e 19 gennaio 2014, alla tromba d’aria del 3 maggio 2013 e agli eccezionali eventi atmosferici e alla tromba d’aria del 30 aprile 2014”;
- il Decreto n. 1 del 14 novembre 2014 recante “Individuazione dei componenti esterni del Nucleo di valutazione previsti ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 6/2014 e dall’art. 2, comma 1, lett. C) della Convenzione tra il Commissario Delegato e la Provincia di Modena” prevede al punto 4) del dispositivo che l’erogazione dei compensi previsti per i membri esterni dei Nuclei di valutazione confluiscono nelle attività oggetto della presente Convenzione;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Il Commissario ed ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA (di seguito definiti congiuntamente “Parti”) convengono quanto segue:

### **Articolo 1**

## **(Oggetto dell'incarico)**

La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di servizi di supporto alla gestione operativa delle procedure di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., 23/2013 e s.m.i e n. 6/2014 e s.m.i. in particolare per quanto riguarda l'assistenza tecnica al Soggetto Incaricato della Istruttoria (Segreteria tecnico organizzativa e supporto ai nuclei di valutazione) ed il coordinamento organizzativo dei nuclei di valutazioni da esse previsti. Per quanto riguarda le modalità di intervento e le dimensioni analitiche di costo si fa riferimento al progetto presentato dalla Società che si intende qui integralmente richiamato.

## **Articolo 2**

### **(Esecuzione dell'incarico)**

Il supporto tecnico dovrà articolarsi nel modo seguente:

1. Segreteria tecnico organizzativa e supporto ai Nuclei di valutazione
2. Organizzazione ed operatività dei Nuclei di valutazione

Attività 1: Segreteria tecnico organizzativa e supporto ai nuclei di valutazione

- a) Segreteria Tecnica Organizzativa (STO): compito della STO è quella di fornire un supporto trasversale all'azione dei nuclei di valutazione sia con riferimento a tematiche specifiche da approfondire (ad es. aiuti di stato), che relativamente al presidio dell'andamento procedurale e finanziario della spesa. Sono previste in questo ambito anche le attività di supporto al contact point sulle Ordinanze nn. 57/2012 e s.m.i. e 23/2013 e s.m.i. predisposto dalla Commissario delegato Emilia-Romagna;
- b) Supporto ai nuclei di valutazione: compito di Ervet è in questo caso quello di fornire un supporto trasversale alla gestione dei nuclei di valutazione mettendo a disposizione da un lato figure professionali adeguate per la verbalizzazione dei lavori del Nucleo e dall'altro gli esperti di settore previsti dalle Ordinanze citate. Compito degli esperti e dei verbalizzatori è anche quello di supportare il responsabile di procedimento sia per quanto riguarda l'organizzazione operativa dei nuclei, che per quanto concerne il corretto andamento del processo istruttorio e valutativo.

Attività 2: organizzazione ed operatività dei nuclei

L'attività consiste nel supporto all'identificazione dei componenti del nucleo di valutazione e nell'organizzazione e gestione dei rapporti contrattuali con i membri non pubblici dei nuclei di valutazione, così come previsto dalle Ordinanze citate.

La natura del supporto presuppone uno stretto collegamento fra la Società ed il SII. L'attività deve essere svolta mediante raccordo periodico e sistematico con i Coordinatori d'area e con i responsabili del Nucleo di valutazione, sia in fase di programmazione dell'attività che di realizzazione dei servizi richiesti, fatto salvo l'autonomia organizzativa necessaria. Tutte le attività devono essere finalizzate al completamento delle procedure entro i termini previsti dalle Ordinanze citate.

### **Articolo 3**

#### **(Durata)**

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2016.

### **Articolo 4**

#### **(Referenti)**

1. I Referenti della presente Convenzione per il Commissario sono la dott.ssa Morena Diazzi Direttore Generale Attività produttive, Commercio, Turismo e il dott. Valtiero Mazzotti Direttore Generale Agricoltura, Economia ittica, attività faunistico-venatorie, per le rispettive aree di Coordinamento del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (S.I.I) assegnate ai sensi dell'ordinanza n.75/2012 e s.m.i. e ai sensi dell'ordinanza n. 6/2014.

2. Il Referente della presente Convenzione per ERVET è il dott. Roberto Righetti, Direttore operativo.

3. Eventuali successive sostituzioni saranno tempestivamente comunicate all'altra parte e non comportano la modifica della presente Convenzione.

### **Articolo 5**

#### **(Corrispettivo)**

1. Per l'esecuzione delle attività di supporto oggetto della presente Convenzione, il Commissario riconosce ad ERVET medesima un corrispettivo massimo pari ad €

1.217.922,34 IVA 22% inclusa, come specificato nell'Allegato A "Progetto di assistenza tecnica ai sensi delle disposizioni n. 10 e n. 14 Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII previsto all'art. 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 Ottobre 2012".

2. L'importo massimo di cui al comma precedente potrà essere incrementato o ridotto, mediante apposito atto modificativo ai sensi del successivo art. 10, sulla base delle risultanze delle verifiche intermedie dell'attività svolta, con efficacia dalla prima rendicontazione utile.

## **Articolo 6**

### **(Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi)**

ERVET si impegna a presentare un rendiconto, articolato per voci di spesa e redatto sulla base delle risultanze della contabilità analitica, dei costi sostenuti per la realizzazione delle singole attività indicate nell'Allegato A). La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata da ERVET ed è a disposizione del Commissario delegato.

Fermo restando l'ammontare complessivo degli oneri a carico della Commissario delegato indicati all'art. 5, è consentita una variazione dell'articolazione di spesa all'interno delle singole attività nei limiti della percentuale massima del 20% previa comunicazione ai referenti regionali competenti di cui all'art. 4. Variazioni ulteriori devono essere preventivamente autorizzate dal Commissario Delegato.

Alla liquidazione dei corrispettivi provvede il Commissario Delegato tramite la Struttura commissariale, sulla base delle attestazioni di regolarità delle prestazioni dei referenti di cui al precedente articolo 4, previa presentazione di regolare fattura nel rispetto delle seguenti modalità:

- un acconto pari al 40% del corrispettivo per la realizzazione del complesso delle attività oggetto della presente Convenzione entro 2 mesi dalla stipula della Convenzione previa presentazione di attestazione dell'inizio delle attività e di una dichiarazione sullo stato di avanzamento delle stesse;
- un ulteriore importo pari al 50% del corrispettivo per la realizzazione del complesso delle attività oggetto della presente Convenzione a presentazione di una attestazione sullo stato di avanzamento delle stesse dalla quale si evincano costi sostenuti almeno

pari al 70% dell'importo complessivo corrisposto in sede di primo acconto;  
- il saldo pari al 10% a completa realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, previa verifica dei risultati conseguiti e delle spese sostenute, dietro presentazione:

- a) di una relazione attestante la realizzazione delle attività previste nell'Allegato A) ed i risultati conseguiti, integrata da idonea documentazione se ed in quanto prevista;
- b) del rendiconto di cui al presente articolo sulla base del Disciplinare di rendicontazione Allegato B).

### **Articolo 7**

#### **(Proroghe, Rinnovi, Modifiche)**

1. Eventuali proroghe, rinnovi e/o modifiche della presente Convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto modificativo. In particolare eventuale rinnovi potranno essere concordati al limitato scopo della conclusione delle attività connesse alla gestione dello stato di emergenza e comunque formalizzati sulla base della normativa vigente.

### **Articolo 8**

#### **(Incompatibilità e Riservatezza)**

1. ERVET assicura il rispetto dell'assenza di incompatibilità dei suoi dipendenti e consulenti con l'attività svolta.
2. Resta inoltre tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'ERVET viene a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati. In tal senso, ERVET si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
3. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente Convenzione potrà essere effettuata solo con l'accordo di entrambe le Parti.

### **Articolo 9**

**(Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali)**

ERVET, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, è designata responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali di cui il Commissario delegato è Titolare. Tali trattamenti, per mere esigenze organizzative, sono stati censiti dalle singole Strutture della Commissario delegato Emilia-Romagna, di cui il Commissario si avvale ai sensi della D.G.R. 2066/2012 e s.m.i. La presente designazione deve intendersi valida anche per gli eventuali trattamenti che in futuro potranno essere affidati all'ERVET nell'ambito del presente incarico e che, ad esempio, possono riguardare ulteriori attività necessarie per la gestione degli adempimenti relativi alle Ordinanze commissariali nn. 57/2012 e s.m.i., 23/2013 e s.m.i. e 6/2014 e s.m.i.

2. I compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati di seguito:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e dai Disciplinari tecnici di seguito riportati:
  - determinazione n. 6928/2009 "Disciplinare tecnico su modalità e procedure relative alle verifiche di sicurezza sul sistema informativo, ai controlli sull'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'ente per l'attività lavorativa (Allegato A) con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche e telefoniche (Allegato B) ed esemplificazioni di comportamenti per il corretto utilizzo di tali beni (Allegato C), da applicare nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Commissario delegato Emilia-Romagna;
  - Determinazione n. 2649/2007 "Disciplinare tecnico relativo al controllo degli accessi ai locali della Giunta della Commissario delegato Emilia-Romagna;
  - Determinazione n. 14852/2011 "Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta e nell'assemblea Legislativa della Commissario delegato Emilia-Romagna";
- b) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 al Titolare del trattamento e, specificatamente, alla casella di posta elettronica [attprod@regione.emilia-romagna.it](mailto:attprod@regione.emilia-romagna.it) e [agrdga@regione.emilia-romagna.it](mailto:agrdga@regione.emilia-romagna.it);
- c) fornire al Titolare del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;



- d) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati; queste devono richiamare espressamente i Disciplinari tecnici di cui alla lettera a)
- e) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D.lgs. 196/2003;
3. Relativamente al compito di cui alla lettera e), si richiede di attestare
- di aver effettuato l'individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
  - di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali;
  - di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 c.c
4. Con successiva comunicazione saranno indicati i trattamenti di dati personali per i quali il Responsabile esterno è designato con la presente Convenzione e saranno trasmessi, in formato elettronico, i Disciplinari tecnici menzionati al punto 2.

## **Articolo 10**

### **(Diritto di recesso)**

1. Il Commissario può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti di ERVET, qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti, provvedimenti o motivate decisioni del Commissario, che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della medesima Convenzione e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.

In tale ipotesi saranno riconosciute ad ERVET le spese sostenute fino alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelle che, anche se non materialmente effettuate, risultino già vincolate.

2. Eventuali somme erogate in anticipazione dal Commissario ad ERVET eccedenti le spese sostenute fino alla data di comunicazione scritta del recesso dovranno essere restituite.

## **Articolo 11**

**(Controversie)**

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Bologna.

**Articolo 12**

**(Rinvio a norme)**

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa vigente.

**Articolo 13**

**(Obbligatorietà della Convenzione)**

1. La presente Convenzione ha validità a decorrere dal 01 maggio 2015 e fino al 31 dicembre 2016.
2. La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente.

**Allegati:**

- A "Progetto di Assistenza tecnica"
- B "Disciplinare di rendicontazione"

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato  
Stefano Bonaccini

Il Presidente di ERVET SpA  
Elisa Valeriani